

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 27 maggio 2021, alle ore 19, presso la sede dell'ANMI in Via Giovanni da Udine 25 a LATISANA, si è riunita l'assemblea dei Soci dell'associazione PAN DI ZUCCHERO, convocata per questo giorno e ora.

Assume la Presidenza la Sig.ra Marisa Ceccato.

È presente l'intero Consiglio Direttivo.

Sono presenti tutti i soci nelle persone di:

- Marisa Ceccato, nata a Palazzolo dello Stella (UD) il 17.06.1951, residente a Latisana (UD) in Via Giovanni da Udine 30;
- Teresa Cos, nata a Latisana (UD) il 01.07.1982, residente a Latisana (UD) in Via Giovanni da Udine 30;
- Emilio Cos, nato a Latisana (UD) il 08.01.1975, residente a Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Lungomare Trieste 72;
- Rita Montagner, nata a Latisana (UD) il 01.09.1952, residente a Latisana (UD) in Via A. Volta 28;
- Giulia Serra, nata a Latisana (UD) il 08.01.1984, residente a Latisana (UD) in Via Roma 44;
- Baradello Ernestina, nata a Palazzolo dello Stella (UD) il 30.11.1951, residente a Palazzolo dello Stella (UD) in Via Vicinia 1;
- Gargiulo Massimo, nato a Capri (NA) il 14.03.1964, residente a Udine in Via Monte Forno 43;
- Caterina Fausti, nata a Brescia (BS) il 25.07.1970, residente a Marcheno (BS) in Via Marconi 40;
- Patrizia Zamparo, nata a Latisana (UD) il 01.01.1959, residente a Latisana (UD) in Via Caravaggio 8;
- Giuliana Morettin, nata a Latisana (UD) il 12.11.1961, residente a Latisana (UD) in Via Tisanella 168.

Viene chiamata a fungere da Segretaria per la redazione del presente verbale la Sig.ra Ernestina Baradello.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare riguardo al seguente ordine del giorno, rispetto al quale nessuno si oppone alla trattazione:

- 1) Modifica dello statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Prende la parola il Presidente che riferisce ai presenti che è necessario procedere con l'adozione del nuovo statuto al fine di renderlo conforme alle previsioni del D.Lgs. 117/2017, al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore come Associazione di Volontariato.

Si apre una discussione al termine della quale, l'assemblea, all'unanimità delibera:

- 1) Di adottare tutte le previsioni di legge necessarie per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore;
- 2) Di approvare ed adottare il nuovo Statuto allegato al presente verbale;
- 3) Di confermare l'attuale Consiglio Direttivo fino alla prossima assemblea;
- 4) Di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per portare a conclusione la procedura prevista dal D.Lgs. 117/2017;
- 5) Di delegare il dr. Alberto Barbagallo, Dottore commercialista con Studio in Latisana, via Zorutti 49 a procedere con la registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto anche in modalità telematiche.


La seduta è tolta alle ore 19.45, del chè ne è verbale.

Il Presidente, firma Marisa Ceccato

Il Segretario firma Ernestina Baradello

I partecipanti:

- Teresa Cos firma Teresa Cos
- Emilio Cos firma Emilio Cos
- Rita Montagner firma Rita Montagner
- Giulia Serra firma Giulia Serra
- Gargiulo Massimo firma Gargiulo Massimo
- Caterina Fausti firma Caterina Fausti
- Patrizia Zamparo firma Patrizia Zamparo
- Giuliana Morettin firma Giuliana Morettin



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 22/06/2021  
 N. 1328 Mod. III Liquidato € 0,00  
 (- 0,00) di cui €  
 IL DIRETTORE PROVINCIALE  
 per tassa ipotecaria  
 Paolo De Luca

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
 Christiani

# STATUTO

REGISTRATO A CERVIGNANO  
IL 22/06/21 ALL. "A"  
ALL'ATTO N. 1328 MOD. 3.....



## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1** **Denominazione - Sede - Durata**

1. E' costituita un'Organizzazione di Volontariato (ODV) CHE COSTITUIRA' UN ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) DI CUI AL D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE DEL PRESENTE STATUTO NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, denominata "Associazione Pan di Zucchero Organizzazione di Volontariato ETS" in forma abbreviata ODV ETS con sede in Latisana (UD) Via G. da Udine 30.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. E' ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI ATTUARE TRASFORMAZIONI, SCISSIONI O FUSIONI CON ALTRI ENTI.

### **Art. 2** **Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto E, PER QUANTO NON IN ESSO DISCIPLINATO, DALLE NORME DEL D.LGS. 2017/2017 NONCHE' DA QUALSIASI ALTRA NORMA CHE NON SIA CON ESSA INCOMPATIBILE ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3** **Carattere associativo**

1. L'Associazione Pan di Zucchero è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 117/2017. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO TUTTE LE NORME PREVISTE DALLA L. 117/2017 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ENTI DEL TERZO SETTORE.

5. L'ENTE è COSTITUITO PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE COME INDIVIDUATA E STABILITA NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 DEL PRESENTE STATUTO SOCIALE.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI SCOPI L'ASSOCIAZIONE PUO' PARTECIPARE, PREVIA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, AD UNA RETE ASSOCIATIVA SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 41 DEL D.LGS. 117/2017. L'ASSOCIAZIONE POTRA' PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE A RETI ASSOCIATIVE IN CUI SIANO GARANTITI I PRINCIPI DI DEMOCRATICITÀ, PARI OPPORTUNITÀ, UGLIAGLIANZA ED ELETTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 41, C. 7, DEL D.LGS. 117/2017.

#### Art. 4

#### Finalità e attività sociali

L'ASSOCIAZIONE ESERCITA IN VIA ESCLUSIVA LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL D.LGS 117/2017 LETTERA U).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, C. 1, D.LGS. 117/2017 L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA AVVALENDOSI IN MODO PREVALENTE DELL'OPERA DI VOLONTARIATO PRESTATO DAI PROPRI ASSOCIATI O DELLE PERSONE ADERENTI AGLI ENTI ASSOCIATI.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO QUINDI:


1. L'Associazione Pan di Zuccherò ODV ETS è costituita al fine di sostenere nel territorio nazionale e nei Paesi poveri del mondo le situazioni precarie di bambini, adolescenti e famiglie in stato di indigenza o comunque in difficoltà economiche, sia mediante iniziative umanitarie in Paesi quali Brasile, India e Africa volte a realizzare o recuperare strutture da adibire ad asili, case-famiglia, centri per le famiglie.

2. Per conseguire le finalità individuate nel punto precedente, l'Associazione Pan di Zuccherò ODV ETS potrà:

- organizzare riunioni, seminari, convegni e altre attività utili, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché promuovere l'azione di volontariato organizzando gruppi costituiti da persone professionalmente qualificate a sostegno gratuito di persone e famiglie fragili;
- stabilire rapporti, convenzioni, protocolli di intesa e accordi in relazione allo scopo sociale con amministrazioni pubbliche, istituzionali, economiche e/o sociali, nazionali e straniere, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e quanto previsto dall'art. 3 della L. 266/1991;
- pubblicare e diffondere i risultati dei progetti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali collegate allo scopo sociale;
- raccogliere offerte presso il pubblico mediante la distribuzione di "salvadanai" presso esercizi commerciali di terzi in convenzione con il Comune di Latisana ed altri Comuni ubicati nel limitrofo ambito territoriale, nonché raccogliere fondi nel corso di serate di beneficenza, matrimoni, battesimi ed altre ricorrenze.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività accessorie direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, in particolare le attività commerciali marginali fissate dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza intermediari, in mercatini occasionali o fissi;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza intermediari, in mercatini occasionali o fissi;



- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano la metà dei costi di diretta imputazione.

3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. Per lo svolgimento delle attività istituzionali e commerciali l'organizzazione di volontariato potrà anche istituire sedi secondarie.

## Titolo II Risorse ed attività economiche

### Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
  - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
  - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
  - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- DA EVENTUALI RACCOLTE FONDI TENUTESI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE CHE LE DISCIPLINANO.


2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

E' VIETATA LA DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATE A FONDATORI, ASSOCIATI, LAVORATORI E COLLABORATORI, AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, ANCHE NEL CASO DI RECESSO O DI OGNI ALTRA IPOTESI DI SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO. SI APPLICA SEMPRE QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, D.LGS 117/2017.

IL PATRIMONIO SOCIALE POTRA' ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA AI FINI DELL'ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE.

Art. 6



### **Durata del periodo di contribuzione**

1. Le quote annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### **Art. 7**

#### **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore DEI SOGGETTI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 28. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

### **Art. 8**

#### **Responsabilità ed assicurazione**

1. L'Associazione Pan di Zucchero risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III**


#### **Associati**

### **Art. 9**

#### **Ammissione**

IL NUMERO DEI SOCI NON PUO' ESSERE INFERIORE A SETTE PERSONE FISICHE OD A TRE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4 IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI, DEI LORO FAMILIARI O DI TERZI, AVVALENDOSI IN MODO PREVALENTE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DEI PROPRI ASSOCIATI O DELLE PERSONE ADERENTI AGLI ENTI ASSOCIATI. SI APPLICA IL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 117/2017.

SONO VIETATE LIMITAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DISCRIMINAZIONI DI QUALSIASI NATURA IN RELAZIONE ALL'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI O CHE PREVEDONO IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO, A QUALSIASI TITOLO, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA O CHE, COLLAGANO, IN QUALSIASI FORMA, LA PARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA TITOLARITA' DI AZIONI O QUOTE DI NATURA PATRIMONIALE.



POSSONO ESSERE ASSOCIATI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O SENZA SCOPO DI LUCRO, A CONDIZIONE CHE IL LORO NUMERO NON SIA SUPERIORE AL 50% DEL NUMERO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Ciò posto:

1. All'Associazione Pan di Zucchero possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza o religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei associati ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, potrà essere assunto nei soli casi in cui l'ammissione del richiedente risulti palesemente pregiudizievole per l'organizzazione di volontariato e dovrà in ogni caso essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

#### **Art. 10** **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I SOCI POTRANNO ESAMINARE I LIBRI SOCIALI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSOCIAZIONE, PREVIO PREAVVISO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO DIRETTIVO ALMENO 15 GIORNI PRIMA.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
5. LE QUOTE ASSOCIATIVE NON SONO NE' CEDIBILI, NE' RIVALUTABILI.

#### **Art. 11** **Doveri**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors mentioned in the text above. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

**Art. 12**  
**Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea (*o del Consiglio Direttivo*)
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

**Titolo IV**  
**Organi dell'Associazione**

**Art. 13**  
**Organi**

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) IL SEGRETARIO;
- 5) L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.


E' OBBLIGATORIA LA TENUTA DEI SEGUENTI LIBRI SOCIALI: LIBRO DEGLI ASSOCIATI O ADERENTI, LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI, LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E, SE NOMINATI DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DEI CONTI.

**Art. 14**  
**Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione di volontariato.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. Ogni avente diritto deve presenziare personalmente ai lavori dell'assemblea. E' tuttavia possibile conferire delega scritta ad altro associato, valida per una sola assemblea; non è ammessa la raccolta di più deleghe da parte di ciascun associato.

**Art. 15**  
**Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.



2. Il presidente o il Consiglio Direttivo convocano l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio assieme alla relazione del Consiglio direttivo deve essere depositata in copia presso la sede durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

4. L'assemblea ordinaria deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

#### **Art. 16 Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Fanno eccezione le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio dell'associazione per le quali è previsto unicamente il quorum deliberativo.

#### **Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera a maggioranza di voti; LE ASSEMBLEE POSSONO TENERSI IN MODALITA' ANCHE TELEMATICA PURCHE' POSSA ESSERE ACCERTATA L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI E NE SIA GARANTITA LA POSSIBILITA' DI ASCOLTO ED INTERVENTO.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.


4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### **Art. 19 Compiti dell'assemblea**

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names. They are positioned below the text of Article 19.



1. All'assemblea spettano TUTTI I COMPITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS 117/2017 OLTRE AI SEGUENTI:

*in sede ordinaria:*

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti se nominato;
- ◆ eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e il segretario;
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

*in sede straordinaria:*

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L'ASSEMBLEA NOMINA L'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO ED IL REVISORE DEI CONTI OVE OBBLIGATORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 31 DEL D.LGS. 117/2017. L'ORGANO DI CONTROLLO, SE NE POSSIEDE I REQUISITI, PUO' ASSUMERE ANCHE LA QUALIFICA DI REVISORE DEI CONTI.

## Art. 20 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea degli associati E COSTITUISCE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 117/2017, TUTTI I CONSIGLIERI DOVRANNO ESSERE SCELTI TRA LE PERSONE FISICHE ASSOCIATE OVVERO INDICATE, TRA I PROPRI ASSOCIATI, DAGLI ENTI ASSOCIATI.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.


3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (*se non eletto dall'assemblea*), il vicepresidente, ed il segretario.

7. NON POTRANNO ESSERE NOMINATI QUALI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COLORO I QUALI RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI O ALL'INTERNO DI PARTITI OD ORGANIZZAZIONI POLITICHE.




**Art. 21**  
**Durata e funzioni**

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni E RESTA IN CARICA FINO A CHE L'ASSEMBLEA APPOSITAMENTE CONVOCATA NON PROVVEDA AL RINNOVO; i consiglieri sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO POSSONO TENERSI IN MODALITA' ANCHE TELEMATICA PURCHE' POSSA ESSERE ACCERTATA L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI E NE SIA GARANTITA LA POSSIBILITA' DI ASCOLTO ED INTERVENTO.
4. Il consiglio direttivo:
  - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - predispone il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e QUELLO SOCIALE da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
  - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
  - CURA LA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI, OVVERO IL LIBRO DEGLI ASSOCIATI O ADERENTI, IL LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA ED IL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

**Art. 22**  
**Il Presidente e Vice Presidente**

1. Il presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 7 DEL D.LGS. 117/2017 IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte da un vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo per la stessa durata di tre anni.

**Art. 23**  
**Il Segretario**

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive. They are positioned below the text of Article 23.

1. Il segretario è nominato dal consiglio direttivo e dura in carica per tre anni.  
Al segretario potranno essergli attribuite le seguenti mansioni:
  - a) verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
  - b) tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - c) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
  - d) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere c) e d) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24**

#### **Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti**

L'assemblea ha facoltà di nominare un revisore dei conti o un collegio di revisori eletti anche tra i non soci.

Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.

3. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

4. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### **Titolo V**

#### **Il bilancio**

#### **Art. 25**

#### **Bilancio consuntivo e preventivo**

IL BILANCIO DOVRA' ESSERE REDATTO INSIEME AL BILANCIO SOCIALE APPLICANDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL D.LGS. 117/2017, RISPETTANDO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI IN ESSI INDICATI.

AL BILANCIO DOVRA' ESSERE ALLEGATA LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE DEI CONTI SE NOMINATO.

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


2. I bilanci consuntivo, preventivo E SOCIALE sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo, preventivo E SOCIALE devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



**Titolo VI**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 26**  
**Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

**Art. 27**  
**Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

**Art. 28**  
**Scioglimento**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

2. IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento, IL PATRIMONIO RESIDUO E' DEVOLUTO, PREVIO PARERE POSITIVO DELL'UFFICIO DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 1 DEL D.LGS 117/2017, E SALVA DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE, AD ATRI ENTI DEL TERZO SETTORE

**Art. 29**  
**Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*Manservio Pignatelli*      *Luca Sclavo*      *Renzo*  
*Eugenio Bonadello*      *Ricardo Mantovani*  
*Pietro*  
*Giulia Sca*  
*Caterina Pignatelli*